



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 241 / 2016

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA IMBALL NORD S.R.L. RELATIVO ALLA MODIFICA DI UN IMPIANTO ESISTENTE DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO IN VIA DEL LAVORO, 15, VIGONOVO.

Il dirigente

Oggetto: Non assoggettamento alla procedura di VIA del progetto presentato dalla ditta IMBALL NORD S.r.l. relativo alla modifica di un impianto esistente di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in via del Lavoro, 15, Vigonovo.

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l’art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010.
- iv. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- v. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vi. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
 - al comma 89, tra l’altro, stabilisce che le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante, ad oggi non ancora realizzatosi per quanto concerne il presente provvedimento;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii;
- iii. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n° 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione;
- iv. la L.R. 27 aprile 2015, n. 6 “legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;
- v. l’art. 44 della succitata legge, recante modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n° 10, con riferimento alla composizione ed al funzionamento della Commissione V.I.A. provinciale, prevedendo tuttavia al comma 2 che i componenti delle commissioni provinciali in essere continuano ad espletare le proprie funzioni fino allo scadere del relativo incarico e comunque non oltre il 31 dicembre 2015;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- vii. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- viii. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 90886 del 05/11/2015 con cui la ditta IMBALL NORD S.r.l., con sede legale in Padova, via Cavallotti 10, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la modifica di un di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in via del lavoro, 15 Vigonovo consistente nell’aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare e nell’introduzione dell’operazione R12;

constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera z.b e che pertanto le modifiche richieste rientrano al punto 8 lett.t del medesimo allegato;
- ii. la Città metropolitana di Venezia, sulla base della tipologia indicata, è delegata all’espletamento della procedura di verifica di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ai sensi della DGRV n. 575 del 03.05.2013;
- iii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 11.11.2015 l’avviso di avvenuta trasmissione da parte del proponente del progetto e dello studio preliminare ambientale e la relativa documentazione;

Dato atto che:

- i. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- ii. la documentazione fornita è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte della Commissione VIA;
- iii. nell’ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente, la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ambientale relativa all’intervento in parola;

- iv. la Commissione VIA nella seduta del 27.01.2016 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 6974 del 28.01.2016;
- v. con numero di serie 01140372624244 del 14.07.2015 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

1. di non assoggettare alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 90886 del 05/11/2015, di modifica di un impianto esistente di recupero di rifiuti non pericolosi, in via del Lavoro 15 Vigonovo, per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n. 6974 del 28.01.2016 che fa parte integrante della presente determinazione nel rispetto della seguente prescrizione:
 - a) ad attività a regime venga condotta, secondo le linee guida ARPAV, una campagna di monitoraggio acustico per la verifica dei livelli di emissione, immissione, e differenziale presso i recettori sensibili. In caso di superamento dei valori normativi vengano adottate le mitigazioni necessarie per ricondurre i valori entro i limiti di legge. Copia delle risultanze siano inviate per conoscenza ad ARPAV e alla Città metropolitana di Venezia.
2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo alla modifica di un impianto esistente di recupero di rifiuti non pericolosi, in via del Lavoro, 15 Vigonovo, acquisito agli atti con protocollo n. 90886 del 05/11/2015.
3. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia dell'avviso di deposito del progetto, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 09/02/2016, risulta rispettato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Imball Nord S.r.l. e trasmesso per conoscenza al Comune di Vigonovo, alla Regione del Veneto - Unità Complessa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20 comma 7 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo: www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

**IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN**

atto firmato digitalmente